

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	38
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	40

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri; Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TiPI.

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010 proposta dal Relatore</i>) ..	33
ERRATA CORRIGE	21

SEDE REFERENTE

Lunedì 22 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 16.45.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'onorevole Schullian sottoscrive l'emendamento Piloizzi 57.23; l'onorevole Catano sottoscrive l'articolo aggiuntivo Prestigiacomo 9.026; l'onorevole Marco Di Maio sottoscrive gli emendamenti Misiani

16.2, 18.4, 18.5, 18.6, 20.7, Marchi 20.8, 20.9, 22.19, 25.2, 40.5 e Gasparini 20.13; l'onorevole Carra sottoscrive l'emendamento Gasparini 20.13 e l'articolo aggiuntivo Guidesi 51.02; l'onorevole Bini sottoscrive l'emendamento Misiani 20.7; l'onorevole Bernardo sottoscrive gli emendamenti Giacomoni 57.16 e 57.17; l'onorevole Tancredi sottoscrive l'emendamento Braga 8.13; l'onorevole Cenni sottoscrive l'emendamento Marchi 1.22; l'onorevole Rampelli sottoscrive le proposte emendative Carra 44.01, 46.05 e 46.07; l'onorevole Antezza sottoscrive le proposte emendative Boccia 1.05, Marchi 8.2, 8.3, 20.9, 25.2, 40.4 e 40.5, Tino Iannuzzi 16.9 e 18.21, Carnevali 30.04 e Misiani 4.025.

Comunica che l'onorevole Valiante ritira la propria firma dall'emendamento 27.29. Comunica altresì che l'onorevole Catanoso ritira il suo articolo aggiuntivo 9.011; l'onorevole Castelli ritira l'emendamento a sua prima firma 4.21.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede chiarimenti sui tempi di presentazione degli emendamenti del relatore e del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che gli emendamenti del relatore e del Governo saranno possibilmente presentati entro la serata di domani, martedì 23 maggio, in modo tale da consentire al relatore la valutazione dei subemendamenti nella successiva giornata di mercoledì 24 maggio.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, evidenzia preliminarmente che esprimerà invito al ritiro, altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative volte alla soppressione, anche parziale, delle previsioni dell'articolo 1. Avverte che sono invece allo studio ipotesi di riformulazione delle proposte emendative dirette a vario titolo a ridurre i tempi dei rimborsi fiscali in favore degli imprenditori e dei professionisti ai quali si applica l'articolo 1, ciò allo scopo di tener conto di possibili difficoltà, in termini di liquidità, alle quali possono andare incontro queste categorie.

Invita quindi al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Guidesi 1.13, Alberto Giorgetti 1.31, Rampelli 1.34 e Pesco 1.4, degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.32, Boccadutri 1.20 e Vignali 1.12, degli emendamenti Paglia 1.46 e Rampelli 1.30. Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 1.60, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Ruocco 1.6, Mazziotti Di Celso 1.2, Zanetti 1.21, Pelillo 1.53, Capezzone 1.50, Vignali 1.15 e Rizzetto 1.29, degli identici emendamenti Palese 1.11, Rizzetto 1.35, Alberto Giorgetti 1.38 e Crimi 1.44. Propone l'accantonamento degli emendamenti Brugnerotto 1.9 e Zanetti 1.23. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marco Di Maio 1.36 e Cenni 1.58, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone l'accantonamento dell'emendamento Pastorino 1.47. Invita al ritiro degli emendamenti Ginato 1.28 e Sibilìa 1.8, segnalando che gli stessi recano

proposte simili agli identici emendamenti Marchi 1.22, Alberto Giorgetti 1.37, Palese 1.18 e Matarrese 1.3. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Melilla 1.52 e 1.51 e Villarosa 1.7. Propone l'accantonamento dell'emendamento Misiani 1.65. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Guidesi 1.68, Bernardo 1.33 e degli identici emendamenti Palese 1.27 e Guidesi 1.72. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Marchi 1.22, Alberto Giorgetti 1.37, Palese 1.18 e Matarrese 1.3, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Propone l'accantonamento dell'emendamento Causin 1.16 e invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Marchi 1.1 e Vignali 1.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marroni 1.25, segnalando che la sua approvazione comporterebbe l'assorbimento degli articoli aggiuntivi Pagano 2.021, degli identici articoli aggiuntivi Pagano 2.020, Latronico 2.02, Tancredi 2.05 e Alberto Giorgetti 2.011, nonché dell'articolo aggiuntivo Marchi 48.05. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Boccia 1.05, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), evidenziando che l'approvazione di tale articolo aggiuntivo comporterebbe l'assorbimento degli articoli aggiuntivi Civati 4.02 e Zanetti 9.01. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Abrignani 1.015. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marroni 1.016 e sull'articolo aggiuntivo Ginefra 1.018, segnalando che l'approvazione di quest'ultimo comporterebbe l'assorbimento dell'articolo aggiuntivo Chaouki 9.02.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, le proposte emendative Pastorino 1.47, Brugnerotto 1.9, Zanetti 1.23, Misiani 1.65 e Causin 1.16 devono intendersi accantonate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 1.13, Alberto Giorgetti 1.31, Rampelli 1.34 e Pesco 1.4.

Sergio BOCCADUTRI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.20.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 1.32 e Vignali 1.12, nonché gli emendamenti Paglia 1.46 e Rampelli 1.30.

Il viceministro Enrico MORANDO chiarisce che la riformulazione proposta dell'emendamento Schullian 1.60 è diretta a precisare che la disapplicazione dello *split payment*, disciplinato dall'articolo 1, si riferisce alle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico e non a tutte le operazioni poste in essere dagli enti pubblici che gestiscono il demanio collettivo, come sembrerebbe invece dal testo originario dell'emendamento Schullian 1.60.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 1.60.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 1.60, come riformulato (*vedi allegato 1*). La Commissione respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti Ruocco 1.6, Mazziotti Di Celso 1.2 e Zanetti 1.21.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Pelillo 1.53.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Capezzone 1.50, Vignali 1.15 e Rizzetto 1.29.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento Crimì 1.44.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 1.11, Rizzetto 1.35 e Alberto Giorgetti 1.38.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Marco Di Maio 1.36 e Cenni 1.58 hanno accettato la riformulazione proposta.

La Commissione approva gli identici emendamenti Marco Di Maio 1.36 e Cenni 1.58, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Ginato 1.28.

La Commissione respinge l'emendamento Sibilia 1.8.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, chiarisce che l'invito al ritiro dell'emendamento Melilla 1.52 è motivato dal fatto che l'obbligo di comunicazione che si vuole introdurre è già previsto dalla normativa vigente.

Tea ALBINI (MDP), in qualità di cofirmataria, ritira gli emendamenti Melilla 1.52 e 1.51.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, precisa che il parere contrario espresso in relazione all'emendamento Villarosa 1.7 è motivato dal fatto che con esso si rischia di aggravare gli oneri amministrativi in capo ai contribuenti.

Dino ALBERTI (M5S) dissente da quanto affermato dal relatore e chiede ulteriori chiarimenti.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce che, a suo avviso, con l'approvazione dell'emendamento Villarosa 1.7 non sarebbero modificati la tempistica o gli importi da versare e ci sarebbero solo adempimenti aggiuntivi in capo ai contribuenti.

Dino ALBERTI (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Villarosa 1.7, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.7, Guidesi 1.68 e Bernardo 1.33, nonché gli identici emendamenti Palese 1.27 e Guidesi 1.72.

Maino MARCHI (PD) accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 1.22.

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 1.18, evidenziando con favore la volontà di fissare tempi certi per l'erogazione dei rimborsi. Auspica che analogo atteggiamento possa essere adottato anche in relazione ad altre proposte emendative che sono state accantonate.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nell'accettare la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 1.37, sottolinea che, a differenza di gran parte della manovra in discussione, con la proposta emendativa in votazione si agisce in maniera efficace per stimolare la crescita.

Il viceministro Enrico MORANDO, nell'osservare che un approfondimento su specifici temi può portare ad una soddisfazione condivisa, come testimoniato dalle proposte emendative in votazione, segnala che esse non riguardano strettamente il tema dello *split payment* ma investono più in generale la riduzione della tempistica per il rimborso dei crediti fiscali.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, si associa alle considerazioni del viceministro Morando sulla portata più generale della riformulazione proposta degli emendamenti in votazione e ricorda che con essa si viene incontro ad una richiesta forte avanzata dalle imprese e dai professionisti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Matarrese 1.3 hanno accettato la riformulazione proposta e che i deputati Rubinato e Pastorino hanno sottoscritto l'emendamento Marchi 1.22, come riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Marchi 1.22, Alberto Giorgetti 1.37, Palese 1.18 e Matarrese 1.3, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Marchi 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Vignali 1.10 ed approva l'emendamento Marroni 1.25 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Marroni 1.25 risultano assorbiti gli articoli aggiuntivi Pagano 2.021 e 2.020, Latronico 2.02, Tancredi 2.05, Alberto Giorgetti 2.011 e Marchi 48.05.

Rocco PALESE (Misto-CR), in qualità di cofirmatario dell'articolo aggiuntivo Boccia 1.05, ricorda che il tema della cosiddetta *web tax* è stato approfondito dalla Commissione all'inizio della legislatura e poi accantonato in attesa di una presa di posizione dell'Unione europea che non si è però mai manifestata. Ricorda altresì, come emerso anche in alcune audizioni svolte dalla Commissione, che su tale terreno si è mossa la Procura di Milano e che in seguito a ciò, come ricordato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Google ha concordato di versare oltre 300 milioni di euro al fisco italiano. Esprimendo apprezzamento per lo spirito di collaborazione manifestato dal Governo sulla proposta emendativa in votazione e ricordando il lavoro svolto sul tema nel recente vertice G7 dei ministri economici, esprime l'auspicio che la norma che si vuole introdurre possa rappresentare uno stimolo a livello europeo. Nel raccomandarsi al Governo affinché faccia buon uso di tale disposizione, pone in rilievo che con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione di quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Boccia 1.05 si possa incrementare la dotazione di uno strumento importante come il Fondo per le non autosufficienze.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.05 rappresenta l'unica proposta emendativa da lui presentata in Commissione bilancio nel corso dell'intera legislatura. Nell'accettare la riformulazione proposta dal relatore, ritiene utile riepilogare quanto accaduto sul tema negli ultimi quattro anni. Segnala in proposito l'esigenza di una revisione da parte dell'Unione europea della disciplina della stabile organizzazione alla luce delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema capitalistico negli ultimi anni. Richiama in tal senso quanto accaduto nei settori prima della musica, poi dell'informazione e ora in quelli più tradizionali del commercio e del turismo in relazione alla continua evoluzione della dimensione digitale. Nel ringraziare l'apporto dato dai viceministri Casero e Morando all'individuazione di una soluzione condivisa, ricorda che con la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma si intende offrire ai gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi in Italia per oltre 50 milioni di euro la possibilità di avvalersi della cooperazione e collaborazione rafforzata in ambito fiscale, sulla base del lavoro svolto fino a questo momento dalla Guardia di finanza, dalla Procura di Milano e dall'Agenzia delle entrate. Sottolinea che ciò ovviamente non può costituire un obbligo per le imprese, osservando però che in caso contrario esse sarebbero sottoposte a forme fisiologiche di controllo per verificare se si è in presenza di una stabile organizzazione sul territorio italiano. Rimarca il carattere innovativo di tali disposizioni, auspicando che la scelta compiuta da *Google* possa essere condivisa da tutte le imprese che si trovano in una situazione analoga. Auspica inoltre che, anche attraverso decisioni da assumere nel prossimo vertice del G7, l'OCSE possa individuare entro un anno una soluzione uniforme per il problema della stabile organizzazione. In conclusione, sottolinea l'importanza della prevista destinazione di risorse aggiuntive sia per il Fondo per le

non autosufficienze e il Fondo per le politiche sociali che per quanto riguarda la riduzione della pressione fiscale.

Avverte che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.05, come riformulato, è stato sottoscritto anche dai deputati Albini, Misiani, Zanetti, Rampelli, Tancredi, Pastorino e Paola Bragantini.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nell'esprimere il suo apprezzamento per il lavoro svolto, che consente al nostro Paese di approcciarsi ad una materia di grande complessità, auspica di giungere nel tempo all'armonizzazione europea e poi internazionale della materia in oggetto. Nel valutare positivamente la destinazione di risorse aggiuntive al Fondo per le non autosufficienze, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Boccia 1.05, come riformulato.

Daniele PESCO (M5S), pur apprezzando gli sforzi compiuti per legiferare in tale settore, fa presente che ci si sarebbe aspettati qualcosa in più, nel sottolineare come, peraltro, a suo avviso si tratti di un condono, considerando che tale proposta emendativa prevede per i periodi pregressi la non punibilità sul piano penale e riduce la sanzione amministrativa alla metà. Nel premettere di nutrire dubbi su come la misura verrà applicata in futuro, esprime le sue perplessità nel considerare stabile organizzazione l'attività di un soggetto che in Italia dispone esclusivamente di una piattaforma *web*, gestita dall'estero e suggerisce di pensare a un regime ulteriore, una stabile organizzazione virtuale in cui vi siano solo obblighi di natura fiscale rispetto a chi svolge tale attività in Italia. In conclusione, pur apprezzando l'iniziativa, esprime forti perplessità e auspica che il testo venga migliorato.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), nel premettere che il dibattito sulla *web tax* è stato da subito controverso, fa presente che la proposta emendativa in oggetto, come altre proposte similari, al contrario di quanto erroneamente si crede a livello mediatico, non è volta ad intro-

durre una tassazione aggiuntiva sull'attività digitale, essendo invece volta, in una logica antielusiva e antievasiva, a far sì che le attività digitali vengano tassate nel nostro Paese al pari delle attività degli altri settori produttivi.

Nel rilevare però come la linea di azione dell'articolo aggiuntivo Boccia 1.05, come riformulato, sia improntata ad una facoltatività di adesione da parte delle multinazionali del *web*, fa presente che quanto disposto risulta attualmente già realizzabile ai sensi della normativa vigente, salvo quanto previsto dal comma 6 della proposta emendativa relativamente ai benefici sul piano penale e amministrativo per i periodi pregressi.

Nel sottolineare come il tema della tassazione in Italia dei redditi derivanti da economia digitale vada risolto attraverso la definizione di stabile organizzazione in un contesto digitale, tuttavia fa presente che, non essendo tuttora intervenuta una definizione della stessa da parte dell'OCSE, non risulta possibile farlo a livello nazionale. Per tali ragioni, nelle more di una positiva evoluzione da parte dell'OCSE, ciò che meritoriamente è stato sollecitato in occasione del G7 da parte del Governo italiano, ritiene che potrebbe rivelarsi più efficace l'introduzione di una norma più stringente, di carattere presuntivo, volta dunque a presumere l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia, salvo prova contraria fornita a seguita di istanza disapplicativa.

Sergio BOCCADUTRI (PD), nel premettere di non condividere quanto espresso dall'onorevole Zanetti, chiede al Governo un chiarimento in merito alla portata applicativa del comma 11 dell'articolo aggiuntivo in esame, in particolare se la formale conoscenza di accessi, verifiche o ispezioni relative ad una annualità comporti una generale preclusione di avvalersi delle previsioni dell'articolo aggiuntivo anche con riferimento ad altre annualità.

Maino MARCHI (PD), nel ritenere che l'articolo aggiuntivo Boccia 1.05, come riformulato, rappresenti sul piano politico e

normativo un notevole passo in avanti per quanto riguarda la tassazione dell'economia digitale, fa presente che tale questione è stata portata dal Governo italiano all'attenzione del dibattito europeo e mondiale in occasione del. Nell'osservare di non considerare la misura proposta un condono, fa presente che piuttosto si tratta di un intervento normativo che è volto a recuperare gettito da soggetti che a lungo hanno eluso gli obblighi impositivi e che solo recentemente in alcuni casi hanno concordato il pagamento delle imposte grazie alla meritoria azione comune della magistratura e dell'Agenzia delle entrate.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), nel premettere di valutare positivamente l'articolo aggiuntivo Boccia 1.05, come riformulato, considerandolo un parziale passo in avanti, tuttavia ritiene che la sua eventuale approvazione non determini l'assorbimento dell'articolo aggiuntivo Civati 4.02, che propone un intervento differente per quanto riguarda la tassazione dell'economia digitale. Fa presente inoltre di condividere il comma 11 del predetto articolo aggiuntivo, che comporta una preclusione ad avvalersi della misura prevista a seguito della formale conoscenza di accessi, verifiche o ispezioni relative anche ad una sola annualità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel far presente all'onorevole Zanetti che il punto centrale della questione è proprio la stabile organizzazione e non la cooperazione rafforzata, sottolinea l'importanza della certezza di disporre di tali entrate ogni anno, una volta che un'azienda *over the top* ammetta la stabile organizzazione in Italia. Nel ribadire che la mancata approvazione di tale proposta emendativa determinerebbe entrate pari a zero e, solo successivamente, delle entrate *una tantum* derivanti da un eventuale accordo tra impresa e amministrazione fiscale e nel sottolineare l'importanza del lavoro svolto dall'Agenzia delle entrate ai fini della stesura del testo, fa presente che, a suo avviso, si tratta del migliore risultato possibile.

quali si riserva di presentare, come in precedenza annunciato, una riformulazione cui subordinare sugli stessi l'espressione di un parere favorevole. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Causin 4.50, Zanetti 4.68, Milanato 4.90, Alfreider 4.153 e Abrignani 4.170, nonché sull'emendamento Tentori 4.118. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Causin 4.46, Zanetti 4.69, Milanato 4.81 e Abrignani 4.176, nonché sugli emendamenti Pratavia 4.58, Latronico 4.134 e Pratavia 4.59. Propone invece di accantonare gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.103 e Capezzone 4.132, in quanto risulterebbero parzialmente assorbiti dalla riformulazione dell'emendamento Arlotti 4.33, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Paglia 4.121, Mucci 4.24 e Pratavia 4.60. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Zanetti 4.70, Milanato 4.82, Abrignani 4.156, sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.106 e Capezzone 4.137, sugli identici emendamenti Fantinati 4.5, Causin 4.47, Zanetti 4.71, Milanato 4.84, Zoggia 4.140, Alfreider 4.149 e Abrignani 4.169, sugli identici emendamenti Fantinati 4.6, Milanato 4.85 e Abrignani 4.164, nonché sugli emendamenti Fantinati 4.3 e Abrignani 4.168. Propone inoltre di accantonare gli emendamenti Mongiello 4.2 e 4.1, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Guidesi 4.021 e Civati 4.02. Formula inoltre un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Paglia 4.05, 4.06 e 4.07 e Marcon 4.08. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Mucci 4.023 e sull'articolo aggiuntivo Misiani 47.03, che sarà conseguentemente rinumerato come articolo aggiuntivo 4.025, a condizione che vengano identicamente riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Formula infine un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Marcon 4.010 e Laffranco 4.013,

mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Oliaro 4.024.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere espresso dal relatore. Per quanto concerne la proposta di riformulazione dell'emendamento Arlotti 4.33 relativo all'applicazione della imposta di soggiorno sulle locazioni brevi, preannunciata dal relatore, tiene a precisare che il Governo concorda con una serie di emendamenti che propongono a vario titolo di applicare tale previsione ai soggetti di cui all'articolo 4. Osserva tuttavia come una questione problematica che necessita ancora di una adeguata soluzione è quella concernente la possibilità, come delineato da talune delle menzionate proposte emendative, di rimuovere il vincolo che al momento impedisce l'attivazione della procedura in parola ai comuni che non abbiano ancora istituito l'imposta di soggiorno medesima. Osserva inoltre come la citata riformulazione consentirebbe anche una migliore definizione delle attività svolte dai portali *online* di intermediazione per le locazioni brevi, configurando una soluzione in tal senso condivisa anche dal Governo. Per quanto concerne infine la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Mucci 4.023 e dell'articolo aggiuntivo Misiani 47.03, anch'essa preannunciata dal relatore, rammenta che tale la stessa consentirebbe di risolvere una questione emersa nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio relativamente alle difficoltà riscontrate sul piano applicativo con riferimento alle agevolazioni fiscali in materia di *ecobonus* per i grandi condomini edificati in particolare negli anni Cinquanta e Sessanta, qualora fossero in essi residenti inquilini incapienti ai fini dell'IRPEF. Osserva come tale difficoltà applicativa abbia prodotto una situazione a suo avviso insostenibile e con negative ricadute anche sul piano economico e sociale, mentre la riformulazione preannunciata dal relatore, oltre a risolvere lo stallo sopra descritto, consentirebbe inoltre di stimolare maggiori investimenti privati nel settore del-

l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare ad uso abitativo.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) preannuncia il ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4 presentate dal suo gruppo.

Daniele PESCO (M5S) chiede di poter esaminare la riformulazione, annunciata dal relatore, delle proposte emendative riguardanti l'imposta di soggiorno sulle locazioni brevi e la responsabilità del soggetto che incamera il canone, non dotato di stabile organizzazione in Italia.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, chiarisce che tale riformulazione è ancora in corso di predisposizione e che per tale motivo è stato richiesto l'accantonamento di alcune proposte emendative, precedentemente menzionate, riferite all'articolo 4 in esame.

Daniele PESCO (M5S) chiede comunque se la proposta di riformulazione prevedrà obbligazioni fiscali a carico dei soggetti residenti all'estero e privi di stabile organizzazione in Italia, osservando che, in caso contrario, la norma potrebbe essere sostanzialmente priva di effetti nei confronti di detti soggetti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, conferma che la proposta di riformulazione in corso di predisposizione è diretta anche a porre a carico di detti soggetti adempimenti fiscali.

Daniele PESCO (M5S) si augura che tale previsione possa poi trovare effettiva applicazione, senza determinare eccessivo contenzioso. Lamenta comunque mancanza di chiarezza e segnala che sarebbe stato opportuno, a suo parere, un intervento più incisivo.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, evidenzia che nella proposta di riformulazione in corso di predisposizione, oltre alla questione dell'imposta di soggiorno, si affronta quella del trattamento fiscale degli

intermediari immobiliari che operano attraverso piattaforme elettroniche. Qualora tali soggetti siano residenti o comunque dotati di stabile organizzazione in Italia, si prevede che svolgano il ruolo di sostituti di imposta, mentre negli altri casi dovranno nominare un responsabile di imposta, che sia incaricato della riscossione e del pagamento delle imposte.

Il viceministro Enrico MORANDO, concordando con il relatore, segnala che, in assenza di residenza e di stabile organizzazione, non è possibile prevedere obblighi più stringenti nei confronti degli intermediari immobiliari. Pertanto, in attesa che la proposta emendativa sia presentata, assicura comunque che le problematiche evidenziate dall'onorevole Pesco costituiranno oggetto di attenta valutazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Latronico 4.135 e Alberto Giorgetti 4.104.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Fregolent 4.61 e lo ritira.

Daniele PESCO (M5S) premette che la proposta di sottoporre a tassazione le locazioni brevi è stata avanzata per la prima volta dal MoVimento 5 Stelle ed è stata poi ripresa da altri gruppi politici e ora inserita nel decreto-legge in esame. Ritiene però che l'attuale formulazione debba essere integrata, onde evitare che la norma sia applicabile esclusivamente agli intermediari immobiliari italiani. Illustrando quindi l'emendamento a sua prima firma 4.29, osserva che esso prevede un'adesione volontaria alla tassazione con un'aliquota di imposta del 10 per cento, allo scopo di favorire l'emersione del sommerso. La proposta emendativa prevede inoltre che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il secondo mese successivo al versamento del canone di locazione.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 4.29.

Marco MARCHETTI (PD) ritira l'emendamento Carrescia 4.129, del quale è cofirmatario.

Tea ALBINI (MDP) ritira l'emendamento Zoggia 4.138, del quale è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Milanato 4.80 e Pratavia 4.56.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) segnala che gli emendamenti a sua prima firma 4.54, 5.53 e 4.55 sono volti a introdurre un trattamento fiscale uniforme delle locazioni brevi, applicabile anche agli imprenditori e a chi effettua una sublocazione. Tale intervento avrebbe effetti positivi, a suo parere, sia a fini di semplificazione, sia di maggiore equità.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, si dichiara assolutamente contrario a estendere le previsioni dell'articolo 4 ai soggetti che svolgono l'attività di locazione breve in forma imprenditoriale, in quanto per questo tipo di attività esiste già una consolidata disciplina fiscale. Con riferimento alla sublocazione, si dichiara disponibile ad effettuare approfondimenti.

Il viceministro Enrico MORANDO conferma la contrarietà espressa dal relatore all'estensione dell'articolo 4 agli imprenditori. Si riserva invece di effettuare approfondimenti con riferimento alla sublocazione. A tal fine, chiede che l'emendamento Pratavia 4.55 sia accantonato.

Daniele PESCO (M5S) segnala che l'emendamento 4.29 a sua prima firma, testé respinto, prevede anche il caso di locazione di una porzione di immobile e invita il relatore e il rappresentante del Governo a valutare anche tale ipotesi nel corso del preannunciato approfondimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pratavia 4.54 e 4.53.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pratavia 4.55, nonché degli identici emendamenti Causin 4.44, Milanato 4.79 e Zoggia 4.139 e dell'emendamento Fantinati 4.4.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Alfreider 4.147, del quale è cofirmatario.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Crimi 4.113 e lo ritira.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Causin 4.45 e Milanato 4.78.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) segnala che anche l'emendamento a sua prima firma 4.57, come il precedente 4.55, sempre a sua prima firma, si riferisce alla sublocazione e ne chiede pertanto l'accantonamento.

Il viceministro Enrico MORANDO osserva che l'emendamento Pratavia 4.57 prevede anche l'ipotesi di comodato e che pertanto non può definirsi analogo all'emendamento Pratavia 4.55 del quale è stato disposto l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Pratavia 4.57.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.30, il quale prevede un sistema incentivante di emersione del sommerso nel settore delle locazioni brevi, con aliquote crescenti nel tempo.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 4.30.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Catalano 4.23 è stato ritirato dai presentatori. Avverte, altresì, che l'emendamento Fregolent 4.22 e gli identici emendamenti Causin 4.48, Milanato 4.87, Abrignani 4.166 e Alfreider 4.150 sono accantonati, poiché risultereb-

bero assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Arlotti 4.33 e identici.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fantinati 4.7, Milanato 4.93 e Abrignani 4.172.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Guidesi 4.20, Palese 4.42, Milanato 4.108 e Giulietti 4.25 sono accantonati, poiché risulterebbero assorbiti dall'approvazione della riformulazione dell'emendamento Arlotti 4.33 e identici. Avverte quindi che rimangono accantonati gli identici emendamenti Arlotti 4.33, Bernardo 4.38, Causin 4.49, Zanetti 4.72, Milanato 4.88, Crimì 4.109, Ribaudo 4.144, Abrignani 4.163 e Alfreider 4.151, in attesa della presentazione di una proposta di riformulazione da parte del relatore. Comunica inoltre che gli emendamenti Zanetti 4.68 e Alfreider 4.153 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Causin 4.50, Milanato 4.90 e Abrignani 4.170.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Tentori 4.118 e Zanetti 4.69 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Causin 4.46, Milanato 4.81 e Abrignani 4.176, nonché gli emendamenti Pratavia 4.58, Latronico 4.134, Pratavia 4.59.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.103 e Capezzone 4.132 nonché l'emendamento Paglia 4.121 sono accantonati, poiché verrebbero assorbiti dall'approvazione della riformulazione dell'emendamento Arlotti 4.33 e identici.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mucci 4.24, Zanetti 4.70, Abrignani 4.156 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pratavia 4.60, Milanato 4.82 nonché gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 4.106 e Capezzone 4.137.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Zanetti 4.71, Zoggia 4.140, Abrignani 4.164 e 4.168 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fantinati 4.5, Causin 4.47, Milanato 4.84 e Alfreider 4.149, nonché gli identici emendamenti Fantinati 4.6 e Milanato 4.85 e l'emendamento Fantinati 4.3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mongiello 4.2 e 4.1 sono accantonati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 4.021.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Civati 4.02, nonché sulle altre proposte emendative all'articolo 4 presentate dal suo gruppo, ne sottolinea la finalità di rafforzare una tassazione progressiva, facendo pagare di più i soggetti forti in questa difficile situazione economica. Nel prendere atto dell'atteggiamento di chiusura del Governo e della maggioranza, insiste per la votazione di tali proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Civati 4.02, Paglia 4.05, 4.06 e 4.07 e Marcon 4.08.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione nell'identico testo degli articoli aggiuntivi Mucci 4.023 e Misiani 47.03 proposta dal relatore. Avverte che la Commissione procederà alla votazione dell'articolo aggiuntivo Mucci 4.023, come riformulato, nonché dell'articolo aggiuntivo Misiani 47.03 che a seguito della riformulazione nell'identico testo assume il numero

4.025. Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Mucci 4.023 è stato sottoscritto anche dai deputati Cinzia Maria Fontana, Albini, Tancredi, Cenni, Rubinato, Alberto Giorgetti, Palese, Latronico, Guidesi, Prativiera e Alberti.

Antonio MISIANI (PD) sottolinea l'importanza del tema del credito d'imposta per la ristrutturazione energetica dei condomini, oggetto della sua proposta emendativa, sia per lo stimolo alla crescita economica che per il rispetto dell'ambiente.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) esprime soddisfazione per il contenuto delle proposte emendative in votazione, segnalando che in tal modo si risolve il problema degli incapienti in relazione alle ristrutturazioni energetiche, in particolare per quanto riguarda i grandi condomini.

Dino ALBERTI (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sull'identica riformulazione degli articoli aggiuntivi Mucci 4.023 e Misiani 4.025, sottolineando che il tema è stato già oggetto, non solo in relazione ai condomini, di proposte emendative presentate dal suo gruppo nel corso dell'esame della legge di bilancio 2017 non esaminate dalla Commissione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in qualità di relatore anche della legge di bilancio 2017, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto con le predette proposte emendative, risultato che non era stato possibile conseguire in tale sede.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Mucci 4.023, come riformulato, e Misiani 4.025 (*vedi allegato 1*).

La Commissione, inoltre, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Marcon 4.010 e Laffranco 4.013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'articolo aggiuntivo Oliaro 4.024 è da considerarsi

accantonato. Avverte, altresì, che tale proposta emendativa è stata sottoscritta dal deputato Pastorino.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Prodani 5.4, degli identici emendamenti Busin 5.1, Tancredi 5.3, Prodani 5.5 e degli emendamenti Marcon 5.10, Alberto Giorgetti 5.7 e Pagani 5.9, precisando che quest'ultimo risulterebbe assorbito dall'approvazione del successivo articolo aggiuntivo Sanga 5.07, sul quale esprime parere favorevole. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Ginato 5.04.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Prodani 5.4, gli identici emendamenti Busin 5.1, Tancredi 5.3 e Prodani 5.5 e l'emendamento Marcon 5.10.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Alberto Giorgetti 5.7 e l'articolo aggiuntivo Ginato 5.04 sono stati ritirati e che l'articolo aggiuntivo Sanga 5.07 sarà posto in votazione prima dell'emendamento Pagani 5.9 che risulterebbe assorbito in caso di approvazione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Sanga 5.07 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, come preannunciato, l'emendamento Pagani 5.9 non sarà posto in votazione in quanto è stato assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Sanga 5.07. Avverte, inoltre, che se non vi sono obiezioni le proposte emendative riferite all'articolo 6 sono da considerarsi accantonate in attesa di un approfondimento sul tema da parte del Governo.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Paglia 7.7, Rampelli 7.4, Pisano 7.3 e Guidesi 7.2, proponendo l'accantonamento dell'emendamento Boccadutri 7.6.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 7.7, Rampelli 7.4 e Pisano 7.3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Boccadutri 7.6 è da considerarsi accantonato.

Guido GUIDESI (LNA) invita a riconsiderare il parere sul proprio emendamento 7.2, al fine di evitare di applicare agevolazioni fiscali anche a istituti bancari che negli ultimi anni si sono caratterizzati per incapacità gestionale.

Maino MARCHI (PD) segnala che la finalità dell'articolo 7 è quella di ridurre agevolazioni relative all'applicazione dell'istituto dell'ACE e che pertanto l'approvazione dell'emendamento Guidesi 7.2, escludendo le banche dall'applicazione di tali misure, di fatto favorirebbe i soggetti che il collega Guidesi vorrebbe penalizzare.

Carlo SIBILIA (M5S), nell'esprimere contrarietà sul complesso dell'articolo 7 che riduce le agevolazioni alle piccole e medie imprese che investono, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Guidesi 7.2.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) manifesta perplessità sul contenuto dell'articolo 7, rilevando che l'ACE ha rappresentato un valido strumento al fine di stimolare la crescita. Nel ribadire la sua convinzione che gli istituti bancari vadano

aiutati, anche al fine di tutelare i posti di lavoro, rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 7 non prevede interventi di favore per le banche.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, associandosi alle considerazioni del collega Marchi, dichiara di non comprendere le motivazioni del preannunziato voto favorevole dei deputati Guidesi e Sibilia sull'emendamento 7.2, posto che con esso si escluderebbero gli istituti bancari dalla riduzione della quota deducibile rispetto alla imposizione fiscale. Resta fermo che rimane aperta la questione della misura della rideterminazione dell'aliquota ACE e che a tal fine ha proposto l'accantonamento dell'emendamento Boccadutri 7.6.

Sergio BOCCADUTRI (PD), osservando che l'attuale formulazione dell'articolo 7 rappresenta un improprio cambiamento delle regole in corso d'opera, osserva che in ogni caso non sono previsti misure di favore per gli istituti bancari.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel sottolineare che il Governo è favorevole al tentativo di ridisegnare la norma ACE rispetto al testo, precisa che è in procinto di verificare una definizione puntuale dell'emendamento che non determini nell'immediato, come l'impostazione attuale, un gettito aggiuntivo minore, piuttosto un incremento del gettito nel 2019-2020. Nel richiamare i proponenti a valutare che, come sottolineato nella relazione tecnica, l'ACE in vigore è volta a favorire fiscalmente le aziende che rafforzano il loro patrimonio attraverso gli investimenti, fa presente che nella legge di bilancio e nel presente decreto è stata depotenziata la norma ACE con un effetto di disincentivo fiscale sulle aziende rispetto alle scelte di investimento e precisa che le ragioni di tale intervento risiedono nel fatto che, dopo anni di consolidamento della norma per spingere la patrimonializzazione, due interventi successivi riducono la portata positiva dell'ACE in quanto tale. Nonostante ciò, fa presente che l'articolo 7 si giustifica alla luce della vigenza del supe-

rammortamento e dell'iperammortamento, rilevando come grazie a tali misure l'affievolimento di tale beneficio risulta comprensibile. Sottolinea infine che l'emendamento Guidesi 7.2 determinerebbe un effetto opposto a quello voluto dal presentatore.

Carlo SIBILIA (M5S), nel premettere che il decreto-legge è stato messo in campo perché il Governo non è riuscito a mantenere le promesse fatte all'Europa, sottolinea che il suo gruppo non condivide l'impianto dello stesso e che gli interventi proposti dal M5S sono volti a difendere le piccole e medie imprese, categorie bistrattate dal provvedimento, orientandosi per la soppressione dell'articolo 7.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 7.2.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 8, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Marchi 8.2 e 8.17, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Marchi 8.3 e Mongiello 8.15, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Rampelli 8.10, Ruocco 8.7 e Sibilìa 8.8, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 8.13.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.2.

Colomba MONGIELLO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 8.17.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Marchi 8.3 e Mongiello 8.15 risultano accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rampelli 8.10 e Ruocco 8.7.

Carlo SIBILIA (M5S), nell'intervenire sull'emendamento a sua prima firma 8.8, ribadendo l'orientamento del suo gruppo volto alla soppressione dell'articolo 8, chiede che l'importo complessivo del credito venga determinato tenuto conto delle sole somme affidate per la riscossione a titolo di sorta capitale e che, ai fini del calcolo del limite di valore del credito, per i carichi di ruolo relativi a sole sanzioni o interessi, si tiene conto del relativo importo al netto degli oneri di riscossione.

La Commissione respinge l'emendamento Sibilìa 8.8.

Rocco PALESE, *presidente*, fa presente che i deputati Boccadutri, Palese e Latronico sottoscrivono l'emendamento Braga 8.13.

La Commissione approva l'emendamento Braga 8.13 (*vedi allegato 1*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 9, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Paglia 9.1, mentre avverte che l'articolo aggiuntivo Zanetti 9.01 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Boccia 1.05, come riformulato, e che l'articolo aggiuntivo Chaouki 9.02 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ginefra 1.018. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre fa presente che l'articolo aggiuntivo Ginefra 9.08 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, come riformulato. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Nicoletti 9.023, Catanoso 9.011, Prestigiacomo 9.026 e Palese 9.027, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli articoli aggiuntivi Alberto

Giorgetti 9.021, Zanetti 9.022, 9.024 e 9.025.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Nicoletti 9.023, Catanoso 9.011, Prestigiacomo 9.026 e Palese 9.027.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 9.1.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, fa presente che la proposta, attualmente in discussione in Commissione finanze, è volta alla sostituzione degli studi di settore con gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Nel premettere che si tratta di una norma di bandiera, fa presente che rappresenterebbe una sostanziale delega al Governo, che in realtà non determinerebbe cambiamenti sostanziali rispetto agli studi di settore.

Tea ALBINI (MDP) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, in modo da poter approfondire la riformulazione proposta.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel premettere che la riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010 si differenzia dal testo originario solo per modifiche al comma 7, che prevede che i componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito, che ad essi non spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute e che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si dichiara favorevole all'accantonamento.

Il viceministro Enrico MORANDO, nel ribadire che si tratta, rispetto alla formulazione originaria dell'articolo aggiuntivo, di un'integrazione volta a chiarire che dalla stessa non devono derivare oneri

aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, non esprime contrarietà all'accantonamento.

Rocco PALESE, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010, di cui il relatore ha proposto una riformulazione. Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Ginefra 9.08, che sarebbe assorbito dall'approvazione del precedente, risulta anch'esso accantonato.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Nicoletti 9.023.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Nicoletti 9.023.

Angelo CAPODICASA (MDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 9.027.

Rocco PALESE, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Nicoletti 9.023, Catanoso 9.011, Prestigiacomo 9.026 e Palese 9.027.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.021, considerata la natura del decreto in esame di correzione dei conti pubblici e sostanziale sterilizzazione degli effetti negativi sul PIL.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, pur non condividendo la proposta contenuta nell'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 9.021, che propone un generale riordino della disciplina dell'imposizione sul reddito non condiviso dalla maggioranza, acconsente all'accantonamento.

Il viceministro Enrico MORANDO acconsente all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 9.021.

Carlo SIBILIA (M5S) preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle all'articolo aggiuntivo Zanetti 9.022.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zanetti 9.022 e 9.024.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) chiede chiarimenti circa il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.025, in particolare se la contrarietà è legata al merito dello stesso o all'impatto finanziario, chiedendone l'accantonamento per una più approfondita valutazione.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che la contrarietà è legata sia alla copertura finanziaria, recando la proposta emendativa un onere pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, che al merito della stessa.

Il viceministro Enrico MORANDO ribadisce che c'è sia un problema di copertura finanziaria dello stesso legata anche alla riduzione del gettito, sia una questione di merito.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) fa presente che l'articolo aggiuntivo determinerebbe piuttosto un gettito incrementale e che la copertura è stata inserita nell'emendamento per mero errore materiale.

Rocco PALESE, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zanetti 9.025.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 10, formula un invito al ritiro proponendo la presentazione di un ordine del giorno sull'emendamento Schullian 10.8, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Librandi 10.2 e 10.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Sanga 10.4.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 10.8.

Gianfranco LIBRANDI (CI) ritira gli emendamenti a sua prima firma 10.2 e 10.3.

La Commissione approva l'emendamento Sanga 10.4 (*vedi allegato 1*).

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 819 del 17 maggio 2017, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 96, tredicesima riga, e a pagina 98, seconda colonna, quarantaquattresima riga, le parole: « Parere favorevole » sono sostituite dalle seguenti « Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione »;

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 820 del 18 maggio 2017, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 278, prima colonna, dopo l'undicesima riga, inserire le seguenti parole:

« Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « 23 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 26 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dei contributi di cui al periodo precedente, almeno 1 milione di euro è desti-

nato al sostegno delle attività di promozione turistica da realizzarsi nei comuni ricompresi nel cratere ».

Conseguentemente, all'articolo 66, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

all'alinea, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: e comma 4-bis e sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.304,9;

alla lettera a) sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.304,9.

41. 39. Gallinella, Cariello, Caso. »;

a pagina 364, prima colonna, terza riga, e a pagina 365, prima colonna, ventinovesima riga, sopprimere il simbolo: « * »;

a pagina 364, prima colonna, venticinquesima riga, sopprimere le parole: « o da Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ».

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**ART. 1**

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

1-*quater*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

1. 60. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

1-*quater*. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-*bis* devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

*** 1. 36.** (Nuova formulazione) Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:

1-*quater*. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-*bis* devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le

disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo.

*** 1. 58.** (Nuova formulazione) Cenni.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

4-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-*bis*.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di attuazione del presente articolo *con le seguenti:* le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.

**** 1. 22.** (Nuova formulazione) Marchi, Cenni, Rubinato, Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'arti-

colo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-*bis*.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di attuazione del presente articolo *con le seguenti:* le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.

**** 1. 37.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-*bis*.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di attuazione del presente articolo *con le seguenti:* le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.

**** 1. 18.** (Nuova formulazione) Palese, Latronico.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio ».

4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 4-*bis*.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni di attuazione del presente articolo *con le seguenti:* le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2.

**** 1. 3.** (Nuova formulazione) Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Oliaro, Galgano, Mucci, Menorello, Quintarelli, Catalano, Librandi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che esse si applicano alle prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri, in quanto accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5 e del 10 per cento, ai sensi del numero 1-*ter*) della parte II-*bis* e del numero 127-*novies*) della parte III della tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché, fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

1. 25. Marroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata).

1. Le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui avvalendosi del supporto dei soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma 1 dell'articolo 73 o di stabili organizzazioni in Italia di società di cui alla citata lettera d), appartenenti al medesimo gruppo societario, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata di cui al presente articolo per la definizione dei debiti tributari dell'eventuale stabile organizzazione presente sul territorio dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1, che ravvisino la possibilità che l'attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

3. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel terri-

torio dello Stato da parte dei soggetti di cui al comma 1, si considera il valore più elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle società e degli enti di cui al comma 1 del presente articolo, nelle condizioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.

6. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997 sono ridotte alla metà.

7. Il reato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese san-

zioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 6 del presente articolo.

8. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 7. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 5, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 7.

10. I soggetti di cui al comma 1 nei cui confronti è stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalità di cui al comma 6, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

11. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le società e gli enti di cui al comma 1 che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al medesimo comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo del presente comma è stata ac-

quisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al medesimo comma 1.

12. Resta ferma la facoltà di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.

15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 05. (Nuova formulazione) Boccia, Pellillo, Marchi, Alberto Giorgetti, Palese, Cinzia Maria Fontana, Melilla, Dell'Arima, Pastorino, Rubinato, Cenni, Altieri, Latronico, Terrosi, Librandi, Quintarelli, Carra, Albini, Misiani, Paola Bragantini, Rampelli, Antezza, Zannetti, Tancredi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

*(Modifiche alla disciplina della
voluntary disclosure).*

1. All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico »;

b) alla lettera c), dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « , nonché per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

c) alla lettera g):

1) all'alinea, le parole: « alla lettera e) » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera f) »;

2) al numero 2), le parole: « del numero 1) della presente lettera » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera e) » e dopo le parole: « le somme da versare del 10 per cento » sono aggiunte le seguenti: « . L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera »;

3) al numero 3), le parole: « del numero 1) della presente lettera » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera e) » e dopo le parole: « le somme da versare del 3 per cento » sono aggiunte le seguenti:

« . L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto già versato, non può essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del punto 1) della presente lettera ».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica anche agli atti emanati ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

1. 016. Marroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di rilascio del
certificato di regolarità fiscale e di erogazione
dei rimborsi).*

1. I certificati di regolarità fiscale, compresi quelli per la partecipazione alle procedure di appalto di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di definizione agevolata di debiti tributari ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono rilasciati a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei termini di cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

2. La regolarità fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione.

3. I rimborsi di imposte e tasse sono erogati, ove sussistano i relativi presupposti, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata dei debiti tributari nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa. Nei casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del rimborso può essere sospesa ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

1. 018. Ginefra.

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

*** 2. 19.** Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

*** 2. 12.** Sottanelli, Galati, Misiani, Zannetti, Giampaolo Galli, Palese.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le modifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

*** 2. 3.** Alberti, Villarosa, Sibilia, Pesco, Ruocco, Fico, Pisano, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. La cessione è consentita purché le condizioni di cui al periodo precedente sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;

b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

« 2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante

l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro

per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

* **4. 023.** *(Nuova formulazione)* Mucci, Galgano, Menorello, Librandi, Cinzia Maria Fontana, Albini, Tancredi, Cenni, Rubinato, Alberto Giorgetti, Palese, La-tronico, Guidesi, Prata-viera, Alberti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

« 2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. La cessione è consentita purché le condizioni di cui al periodo precedente sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d'imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;

b) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

« 2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti. Per le attività di cui al secondo periodo, è autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. »

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 8 milioni di euro per l'anno 2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che aumentano a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede:

a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8 milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per

l'anno 2019, a 14,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

*** 4. 025.** Misiani, Marchi, Tino Iannuzzi
(*ex 47.03*).

ART. 5.

ART. 5-bis.

(*Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo*).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50 sono aggiunti i seguenti:

« 50-bis. Con le medesime modalità stabilite in attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti *web* contenenti:

a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione, o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016,

n. 6, o di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

b) pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) e di cui al comma 50;

c) *software* relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima.

50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito *web*, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti altri prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato è adottato il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito *web* senza riconoscimento di alcun indennizzo. ».

5. 07. Sanga, Rubinato, Ginato.

ART. 8.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Se la mancanza in atto del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero la mancanza dell'allegazione del-

l'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità allo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga le menzioni omesse. L'atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ».

8. 13. Braga, Paola Bragantini, Boccadutri, Tancredi, Palese, Latronico.

ART. 10.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis.* Dalla mediazione restano esclusi i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della Decisione n. 2014/335/EU/EURATOM, del Consiglio del 26 maggio 2014. ».

10. 4. Sanga, Rubinato, Ginato.

ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

**RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
PELILLO 9.010 PROPOSTA DAL RELATORE**

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Indici sintetici di affidabilità fiscale).

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 10.

2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei

mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione, al massimo, ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero ne deve essere effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Guardia di finanza, nonché da altre fonti.

4. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 3, nonché

gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

5. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione o revisione.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.

8. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contri-

buenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 10. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui al precedente periodo si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

9. La dichiarazione degli importi di cui al comma 8 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi con facoltà di effettuare i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 8, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente all'imposta sul valore aggiunto per la compensazione di crediti non superiori a cinquantamila euro annui e alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a ventimila euro annui;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta

sul valore aggiunto per un importo non superiore a cinquantamila euro annui;

c) l'esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 10; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente.

12. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 10, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 10, lettere c), d, e) ed f).

13. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

14. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146, dopo le parole « studi di settore, » sono aggiunte le parole « degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ». La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per il contrasto alla sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e ad individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui al precedente periodo ed assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo, la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, saranno adottate esclusivamente per le finalità stabilite dal

presente comma, ovvero da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto alla sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate per le rispettive aree di competenza, con le Agenzie fiscali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze, in conformità ai principi disposti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

15. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'IVA ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

16. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

17. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'ap-

plicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto nel presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore s'intendono riferite anche agli indici sintetici di affidabilità. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146 e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

18. I contribuenti, cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale, dichiarano, anche al fine di consentire una omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali, rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica, approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione di cui al primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici di affidabilità fiscale per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti

dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018 il provvedimento di cui al secondo periodo è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.

19. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 010. *(Nuova formulazione)* Pelillo, Bernardo, Causi, Barbanti, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Pinna, Ribaudo, Sanga.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	38
Audizione dell'amministratore delegato di Daneco Impianti, Giuseppe Caronna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	38
Audizione di rappresentanti di ENI spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	38
Comunicazioni del Presidente	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

Lunedì 22 maggio 2017. — Presidenza
del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 17.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'amministratore delegato di Daneco Impianti, Giuseppe Caronna.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore delegato di Daneco Impianti, Giuseppe Caronna, che ringrazia della presenza.

Giuseppe CARONNA, *amministratore delegato di Daneco Impianti*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), Chiara BRAGA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuseppe CARONNA, *amministratore delegato di Daneco Impianti*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di ENI spa.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti di ENI spa. Sono presenti Carlo Vito Russo, direttore

central and south europe region, executive vice president – ENI, Guido Bonfedi, responsabile innovazione tecnologica e ingegneria ambientale – Syndial e Manfredi Giusto, senior vice president coordinamento attività Italia e Adriatico – ENI, che ringrazia della presenza.

Carlo Vito RUSSO, *direttore central and south europe region, executive vice president – ENI*, Guido BONFEDI, *responsabile innovazione tecnologica e ingegneria ambientale – Syndial*, e Manfredi GIUSTO, *senior vice president coordinamento attività Italia e Adriatico – ENI*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), il deputato Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Carlo Vito RUSSO, *direttore central and south europe region, executive vice president – ENI*, e Manfredi GIUSTO, *senior vice president coordinamento attività Italia e Adriatico – ENI*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito

e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 19.45, è ripresa alle 19.50.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, che la seduta prosegua in segreto.

(I lavori proseguono in seduta segreta).

La seduta termina alle 19.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.45 alle 19.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE**V Bilancio, tesoro e programmazione**

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pelillo 9.010 proposta dal Relatore</i>) ..	33
ERRATA CORRIGE	21

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	38
Audizione dell'amministratore delegato di Daneco Impianti, Giuseppe Caronna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	38
Audizione di rappresentanti di ENI spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	38
Comunicazioni del Presidente	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0008410